

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

58.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|-----------------------|
| Sostituzione: | | FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796); | |
| MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> | 3 | SAMÀ ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961) | 3 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> | 3, 8, 9 11, 12, 18 |
| Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (3642); | | ARISIO LUIGI | 15 |
| FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231); | | BIANCHI FORTUNATO | 16 |
| GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588); | | BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 7, 8, 10 |
| | | CODRIGNANI GIANCARLA | 12 |
| | | COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 12, 17 |

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------------|---|------|
| FERRARI MARTE | 8, 12 | Proposta di legge (Rinvio): | |
| FLORINO MICHELE | 9, 11, 14 | Senatori ANTONIAZZI ed altri: Autorizza- | |
| FOSCHI FRANCO, <i>Relatore</i> | 3, 8, 10, 12, 16 | zione agli enti di previdenza a con- | |
| SAMÀ FRANCESCO | 13 | cedere mutui all'ENPALS (<i>Approva-</i> | |
| Disegno di legge (Seguito della discus- | | ta dalla XI Commissione permanente | |
| sione e rinvio): | | del Senato) (2158) | 19 |
| Norme per la copertura delle spese ge- | | MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> | 19 |
| nerali di amministrazione degli enti | | Disegno di legge (Rinvio): | |
| privati gestori di attività formative | | Modificazioni ed integrazioni della leg- | |
| (3561) | 19 | ge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la | |
| MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> | 19 | disciplina del Fondo di previdenza | |
| FERRARI MARTE | 19 | per il personale dipendente da azien- | |
| SAMÀ FRANCESCO | 19 | de private del gas (3407) | 19 |
| | | MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> | 19 |

La seduta comincia alle 9,15.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Codrignani sostituisce il deputato Mancuso.

Inversione dell'ordine del giorno.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3642 e le proposte di legge abbinata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (3642); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231); Gorla ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588); Foschi ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796); Samà ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina della

occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine »; Gorla ed altri: « Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine »; Foschi ed altri: « Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia »; Samà ed altri: « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli del testo unificato. Ricordo che nella seduta precedente avevamo approvato l'articolo 13.

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE.

ART. 14.

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento della presente legge, nonché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'Ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al comma precedente attraverso i patronati e le forze sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da

quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione in ogni caso dell'autorizzazione al lavoro, senza la applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso la acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 12.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:

ART. 14.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro che a tale data occupava alle proprie dipendenze lavoratori extra-

comunitari assunti senza la prescritta autorizzazione al lavoro è tenuto a richiedere al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della predetta autorizzazione ai fini della regolarizzazione dei relativi rapporti di lavoro. La richiesta di regolarizzazione può essere presentata anche dai lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano titolari di un rapporto di lavoro subordinato instaurato senza la prescritta autorizzazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste ordinarie di collocamento ovvero negli elenchi speciali di cui al comma 4. Dopo tale data le assunzioni possono effettuarsi solo tra gli iscritti in dette liste o elenchi secondo le norme previste nei successivi commi.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori extracomunitari che alla data stessa erano disoccupati, per effetto della cessazione di precedenti accertati rapporti di lavoro subordinato anche irregolari svoltisi negli ultimi dodici mesi, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, possono chiedere di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con i criteri e le modalità previste per i lavoratori nazionali, comprese quelle relative al rilascio del libretto di lavoro.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari, che alla data stessa risultavano essere presenti in Italia, qualora intendano svolgere una attività lavorativa subordinata, possono chiedere di essere iscritti in appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Se entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione in detti elenchi il cittadino extra-

comunitario non ha trovato una occupazione è cancellato d'ufficio dagli elenchi e di ciò è data comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti di competenza.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili nei confronti dei lavoratori e dei cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a tali fini dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

6. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 possono essere avviati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, in relazione alle richieste nominative o di quelle numeriche che gli organi del collocamento territorialmente competenti non siano stati in grado di soddisfare con lavoratori nazionali comunitari o extracomunitari iscritti nelle proprie liste di collocamento. I lavoratori iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 4 godono della parità di trattamento prevista dall'articolo 1.

7. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle richieste di cui al comma 1 è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche a rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che dichiarati ai sensi del comma 1.

8. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle posizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino pregressi rapporti di lavoro subordinato cessati anteriormente a tale data.

9. Al datore di lavoro che non abbia adempiuto all'obbligo prescritto nel comma 1 entro il termine ivi previsto, ovvero che non abbia provveduto a porre termine al rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo di autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, si applicano le pene previste dal comma 3 dell'articolo 9.

10. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa.

14. 12.

GOVERNO.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: al momento, aggiungere le seguenti: dall'entrata in vigore.

14. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: legge, aggiungere: Trascorso tale termine i datori di lavoro ed i lavoratori stranieri che non ottemperano all'obbligo

IX LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1986

di cui al presente articolo incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge.

14. 9.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: lavoratori stranieri, aggiungere le seguenti: purché non già regolarizzati.

14. 2.

IL RELATORE.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 90 giorni.

14. 3.

IL RELATORE.

All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: sociale, aggiungere le seguenti: e Ministero dell'interno.

14. 8.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 14, comma 2, lettera a), sostituire la parola: ingresso, con la seguente: iscrizione.

14. 4.

IL RELATORE.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: 90 giorni.

14. 10.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: sprovvisto di documenti, o.

14. 11.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 14, comma 3, dopo la parola: scaduti, aggiungere le parole: si potrà procedere al riconoscimento attraverso la acquisizione delle sue generalità dal paese di provenienza.

14. 7.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: nelle sanzioni previste dall'articolo 12, con le seguenti: nella multa prevista dall'articolo 11.

14. 5.

IL RELATORE.

All'articolo 14, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

14. 6.

IL RELATORE.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

Per gli stranieri clandestini presenti sul nostro territorio che svolgono attività di ambulato, i senza fissa dimora e per tutti coloro che svolgono attività perseguibili dal nostro codice è previsto l'immediato rimpatrio.

14. 01.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. L'emendamento più rilevante all'articolo 14 è il 14. 12 del Governo, interamente sostitutivo del testo della Commissione. Prego vivamente il Governo di tener conto della seguente considerazione: la sostanza dell'emendamento del Governo è identica a quella del testo della Commissione, salvo alcuni particolari, che ora illustrerò.

Il primo comma differisce dall'attuale testo della Commissione solo per la previsione di un periodo di tempo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della regolarizzazione. Questo suggerimento del Governo è giusto (ritengo di dover esprimere a nome del Comitato ristretto un giudizio favorevole) e viene trasferito in un emendamento presentato dal relatore.

I successivi commi sono sostanzialmente uguali a quelli della Commissione, ad eccezione del settimo comma, che prevede la regolarizzazione delle situazioni contributive pregresse. Anche a nome del Comitato ristretto, ritengo che la previsione sia certamente corretta e che le intenzioni possano essere condivise; ma allo stato attuale dei fatti siamo vincolati in modo insuperabile dal parere espresso dalla Commissione bilancio su un testo che non comprendeva questa materia, poiché la Commissione aveva ritenuto opportuno non inserirla in questa fase, ritenendola ragionevolmente motivo di perplessità, nel senso che in alcune situazioni potrebbe ostacolare l'orientamento dei datori di lavoro alla regolarizzazione. Ciò anche sulla base di esperienze verificatesi in altri paesi che, prima di noi, hanno adottato un provvedimento di questo genere: per esempio, la Francia, nel 1981-1982, ha dato luogo ad una grande regolarizzazione, i cui risultati sono stati analizzati dettagliatamente in una relazione della quale anche noi abbiamo tenuto conto.

Vi è, inoltre, un altro aspetto del problema: in questa fase è difficilmente quantificabile la conseguenza economica che deriverebbe da tale processo di regolarizzazione con alcune riduzioni degli oneri contributivi. Pertanto, si determinerebbe una probabile richiesta, da parte della Commissione bilancio, di quantificare un onere che, in questa fase, nessuno di noi è in grado di quantificare. Se si tenesse conto della circolare del Ministero del lavoro, del 1982 o del 1983, si dovrebbe dire che la regolarizzazione ha riguardato complessivamente 2.800 persone; secondo le statistiche, si va da 480 mila a un milione e più di persone; quindi siamo entro

margini così ampi che anche l'aspetto economico, sotto questo profilo, è notevolmente imprevedibile.

Riteniamo, d'altra parte, che nessuno possa negare il diritto dei lavoratori alla regolarizzazione dei periodi pregressi; è vero che non regolando questo aspetto in sede legislativa si potrebbe dar luogo a conseguenze in termini di contenzioso, ma esso sarà comunque inevitabile.

Per tutti questi motivi, a nome anche del Comitato ristretto, propongo che il settimo comma sia ripresentato dal Governo al Senato (ricominciando l'iter assieme al testo approvato dalla Commissione lavoro in questa sede), oppure trasferito nella sede della riforma delle pensioni. Invito quindi il Governo a ritirare l'emendamento 14. 12.

Raccomando, invece, l'approvazione dei miei emendamenti 14. 1, 14. 2, 14. 3, 14. 5 e 14. 6. Sono favorevole all'emendamento Sospiri ed altri 14. 10, identico al mio emendamento 14. 3. Sono contrario agli emendamenti Florino ed altri 14. 9, Sospiri ed altri 14. 11 e 14. 7. Invito, infine, i presentatori a ritirare l'emendamento Sospiri ed altri 14. 8 (per le ragioni già discusse più volte, essendo ormai definito l'iter del separato provvedimento) e l'articolo aggiuntivo Florino ed altri 14. 01, perché questa materia è prevista nel testo del Governo assegnato alla Commissione interni.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, il Governo aveva presentato un testo che forniva una disciplina per la regolarizzazione delle posizioni lavorative pregresse per quanto concerne soprattutto la violazione di obblighi sia in materia di assicurazioni sociali, sia in materia di altri obblighi connessi alle prestazioni di lavoro. Una mancata disciplina di questo aspetto renderebbe difficile, se non impossibile, la regolarizzazione predetta, in caso di rifiuto da parte delle imprese e, in genere, dei piccoli datori di lavoro al riconoscimento dei periodi lavorativi pregressi, con l'instaurazione di un enorme contenzioso giu-

diziario. Ripeto, il Governo aveva predisposto un testo che aveva l'obiettivo di disciplinare l'aspetto che ho evidenziato.

Il Governo tiene conto delle osservazioni formulate dal relatore e quindi ritira l'emendamento mantenendo però il comma 7. Preannuncia altresì la presentazione di un altro emendamento, il numero 14. 13, nel senso che si faccia riferimento, al primo comma, ai « competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Occorre considerare, infatti, che le strutture periferiche del Ministero dovranno essere sicuramente investite del problema.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sono d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: al Servizio con le seguenti: ai competenti servizi.

14. 13.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Per quanto riguarda il settimo comma, il Governo è obbligato ad insistere per la votazione del relativo emendamento, pur rendendosi conto delle osservazioni che sono state formulate.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, indubbiamente gli articoli 14 e 15 rappresentano un punto centrale del provvedimento e, quindi, meritano una maggiore riflessione proprio per la delicatezza degli aspetti che vengono presi in considerazione. Si tratta di aspetti che, peraltro, sono stati già oggetto di attenzione e di preoccupazione sia da parte del Comitato ristretto, sia da parte della Commissione plenaria nell'ambito della discussione sulle linee generali.

L'obiettivo che ci siamo proposti è di stabilire un congruo periodo transitorio, che permetta a tutti gli interessati di regolarizzare la propria posizione, pena la

sottoposizione alle conseguenze previste dalle leggi già vigenti nel nostro paese per quanto riguarda il soggiorno degli stranieri.

Il sottosegretario Borruso ha complessivamente accolto le indicazioni della Commissione, ad eccezione di quelle relative al ritiro dell'emendamento relativo al settimo comma. A mio avviso, non è possibile parlare soltanto dei problemi pensionistici e non anche di quelli assistenziali, infortunistici o relativi alla maternità. Per tale ragione, invito il Governo ad effettuare un'ulteriore valutazione della questione e a rivedere le proprie posizioni, in maniera da proporre le opportune modifiche al Senato. Occorre considerare anche che, interpretando correttamente le leggi già vigenti, una volta regolarizzato il rapporto, gli istituti preposti saranno tenuti a regolarizzare le varie posizioni individuali, per cui può non essere necessario approvare nuove norme.

Insisto ulteriormente perché il Governo rifletta sulla questione, fermo restando che il testo che ci accingiamo ad approvare, e che accoglie i suggerimenti del Governo stesso, rende possibile la soluzione dei problemi sul tappeto, molto gravi. Una regolamentazione della materia nel nostro paese è urgente, come del resto mi conferiva qualche giorno fa il capo della polizia, prefetto Porpora, il quale mi sottolineava la necessità che il provvedimento potesse entrare in vigore prima della prossima estate.

Peraltro, il provvedimento costituisce senz'altro un fatto positivo nei confronti dell'opinione pubblica, delle realtà produttive, dei lavoratori dipendenti e delle aziende; esso rappresenta anche un fattore di serenità e ristabilisce il necessario equilibrio attorno a certi problemi. Non tutti gli operatori sono animati dalla volontà di violare il diritto, anche se lo stato dei fatti porta, a volte, a riconsiderare certe posizioni.

In definitiva, il gruppo socialista esprime un parere che coincide con quello del relatore ed invita il Governo a riconsiderare la propria posizione.

IX LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1986

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 12, per la parte relativa al comma 7, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Florino 14. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore 14. 3 e Sospiri ed altri 14. 10, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

MICHELE FLORINO. Accolgo la richiesta del relatore di ritirare l'emendamento 14. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 13, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 14. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 14. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore ha invitato i presentatori dell'articolo aggiuntivo 14. 01 a ritirarlo.

MICHELE FLORINO. Devo anzitutto protestare per la procedura abbastanza strana che è stata seguita dalla Commissione, in quanto l'esame di questo provvedimento non era iscritto al primo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Desidero precisare che la Commissione ha ritualmente disposto un'inversione dell'ordine del giorno; ma, prima ancora di porre in votazione questa proposta, ho avvisato direttamente il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, tanto che la seduta è iniziata solo quando un rappresentante di tale gruppo, l'onorevole Tringali, è stato presente in Commissione.

MICHELE FLORINO. Si è comunque impedito ad un deputato di esprimere il proprio parere in questa Commissione. Io non mi trovavo presso il gruppo ed ero convinto di venire qui a discutere in sede referente le proposte di legge sui rimpatriati dalla Libia, mentre è stata effettuata un'inversione dell'ordine del giorno. Prendo atto di questo colpo di mano; ma non comprendo tutta questa velocità nell'approvare il disegno di legge.

Su richiesta del relatore, accetto comunque di ritirare l'articolo aggiuntivo 14. 01.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso il ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura ordinaria.

2. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del codice civile e la conven-

zione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce in ogni caso motivo di espulsione.

4. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non avranno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 14.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso dell'interessato dinanzi al tribunale, da proporre entro quindici giorni dall'atto al quale si riferisce. Il tribunale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso ».

15. 3.

SOSPURI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 15, sopprimere il comma 1.

15. 1.

FLORINO, SOSPURI, TRINGALI.

Al comma 1, sostituire la parola: ordinaria con la seguente: amministrativa.

15. 2.

IL GOVERNO.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

Il Ministro dell'interno di concerto con le prefetture, gli organi di polizia, le regioni ed i comuni interessati al fenomeno delle immigrazioni clandestine

adotterà gli opportuni provvedimenti per la individuazione di tutti gli stranieri che non intendono regolarizzare la loro posizione nel tentativo di restare sul nostro territorio in una posizione di clandestinità al fine di evadere dalle sanzioni previste dalla legge.

15. 01.

FLORINO.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Florino che già alle 8,30 si è svolto — regolarmente convocato — un Comitato ristretto; mi sono sempre preoccupato di ascoltare — in modo sia informale che formale — tutti i membri del Comitato ristretto. Né vi è stata alcuna fretta, perché abbiamo avuto tutto il tempo di esaminare i vari aspetti del provvedimento.

Sono contrario all'emendamento Sospuri ed altri 15. 3 e prego i presentatori di ritirarlo, in quanto l'emendamento 15. 2 del Governo (sul quale, invece, esprimo parere favorevole) prevede, proprio allo stesso comma, la sostituzione della parola « ordinaria » con la parola « amministrativa » e definisce meglio il procedimento relativo alla fase di diniego. Sono contrario anche all'emendamento Florino ed altri 15. 1. Quanto all'articolo aggiuntivo 15. 01, prego l'onorevole Florino di ritirarlo, perché tutto quanto attiene alla competenza del Ministero dell'interno è trasferito nella sede della Commissione interni sul testo del Governo.

Infine, essendo stato già approvato un emendamento del Governo all'articolo 10, il terzo comma dell'articolo 15 deve essere soppresso perché già incluso nel testo.

Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, sopprimere il comma 3.

15. 4.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MICHELE FLORINO. Insisto per la votazione dei miei emendamenti.

Attraverso l'articolo aggiuntivo 15. 01 chiedo che da parte del Ministero dell'interno, di concerto con la prefettura, gli organi della polizia, le regioni e i comuni interessati al fenomeno dell'immigrazione clandestina, si adottino gli opportuni provvedimenti per l'individuazione di tutti gli stranieri che non intendono regolarizzare la loro posizione nel tentativo di restare nel nostro territorio. Abbiamo proposto la soppressione dell'inizio dell'articolo 15 per evitare che, se uno straniero fosse contrario ad ogni forma di regolarizzazione, possa poi avere la facoltà di far ricorso alla magistratura ordinaria e perdere così altri sei o sette mesi di tempo.

Ci troviamo di fronte al diniego da parte dell'interessato a regolarizzare la posizione, non più dinanzi al ricorso presso la magistratura del lavoro: è proprio l'interessato che dichiara di essere contrario a questa forma di regolarizzazione e, in questa situazione, noi gli diamo la possibilità di fare un ricorso alla magistratura, che non so su quali elementi possa basarsi!

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo proposto la soppressione di quella parte dell'articolo 15 e che il Ministero dell'interno svolga un'indagine nell'ambito del territorio italiano per verificare la situazione di coloro i quali intendono sfuggire al rigore del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Insisto, pertanto, per la votazione dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Florino ed altri 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento So-spiri ed altri 15. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15. 01 dell'onorevole Florino, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

Alla spesa necessaria per il funzionamento dalla Consulta, nonché al funzionamento del servizio e all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte attingendo ai singoli capitoli di spesa del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le relative competenze, nonché ai proventi contravvenzionali derivanti dall'attività dell'Ispettorato del lavoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della Consulta di cui all'articolo 2, nonché del servizio di cui all'articolo 3, della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

16. 1.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. L'emendamento è determinato dal parere vincolante della Commissione bilancio e costituisce la letterale trasposizione di quel parere.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 16, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista valuta positivamente il testo che ci accingiamo ad approvare, frutto di un dibattito serrato e molto attento sui problemi riguardanti i lavoratori immigrati. Tale dibattito è avvenuto anche nel paese ed è stato molto vivace, in un momento molto intenso per quanto riguarda i problemi di carattere internazionale e per quelli connessi con il terrorismo. Il provvedimento consolida gli aspetti relativi alla convivenza democratica e costituisce un segnale verso la soluzione di certi problemi, e non sul terreno della repressione e della xenofobia, ma del rispetto del diritto oivile al lavoro da parte di tutti.

Devo esprimere la mia soddisfazione perché, essendoci mossi da varie proposte, di una delle quali i deputati del gruppo socialista erano firmatari, siamo pervenuti, attraverso il lavoro del Comitato ristretto, ad un testo unificato, che, pur non essendo esente da rilievi critici, ha raccolto il consenso della maggioranza della Commissione e di tutte le associazioni impegnate sui problemi dell'immigrazione, nonché delle organizzazioni sindacali e dei partiti.

Il Governo ha distinto la materia relativa ai rapporti di lavoro da quella riguardante la sicurezza, di competenza, quest'ultima, del Ministero dell'interno. La coincidenza positiva tra il lavoro parlamentare e quello governativo va apprezzata proprio perché ha permesso di pervenire a risposte positive ai problemi dei lavoratori extracomunitari e mi auguro che altrettanto possa avvenire nella Com-

missione interni, che sta esaminando il disegno di legge riguardante l'altro aspetto della questione.

Auspico, in conclusione, che tutti i gruppi diano il loro voto favorevole al provvedimento e che l'esame e il confronto che avverrà presso il Senato possa portare all'approvazione definitiva del provvedimento prima dell'estate.

GIANCARLA CODRIGNANI. Preannunciando il voto favorevole della sinistra indipendente, desidero rilevare che la votazione del provvedimento che norma le condizioni di lavoro per gli immigrati extra-europei non può non essere accolto con soddisfazione.

Si tratta, infatti, di un atto dovuto nei confronti di lavoratori che vivono ancora oggi nel nostro paese in condizione di emarginazione e di sfruttamento. Non poteva essere più oltre differito un riconoscimento di diritti che l'Italia, paese di emigrazione, ha dovuto esigere anche duramente per i propri lavoratori all'estero. D'altra parte, non era più oltre tollerabile che un paese democratico, che ha ratificato le convenzioni dell'OIL, mantenesse al proprio interno il fenomeno della clandestinità degli immigrati fino a non poterne quantificare il numero.

Senza voler ricorrere ad esemplificazioni della condizione mortificante a cui lo straniero è soggetto nel nostro territorio e che la pubblicistica nazionale e l'iniziativa delle organizzazioni umanitarie e di solidarietà democratica hanno per tanti anni denunciato, occorre dire che l'attuale crisi occupazionale ed il doveroso impegno civile contro il terrorismo potrebbero avere effetti perversi anche presso l'opinione pubblica nei confronti degli stranieri in mancanza delle garanzie riconosciute dalla presente legge. Ciò ne rende ancora più positivo il giudizio.

Tuttavia, al provvedimento che disciplina il rapporto di lavoro vanno rapidamente affiancate sia la ratifica del protocollo aggiuntivo della convenzione di Ginevra sui rifugiati, sia una legge democratica e garantista sul soggiorno, per evitare che l'applicazione corretta di questa

normativa possa risultare uno strumento insufficiente e, una volta esaurito il periodo della sanatoria, ancora una volta vessatorio.

Appare, infatti, poco generoso devolvere 30 mila miliardi in aiuto allo sviluppo e non rispettare il terzo mondo nei lavoratori che vengono nel nostro paese: sono maturi i tempi, anche per la Comunità europea, di parificare la condizione di tutti i lavoratori, europei ed extraeuropei, che operano nei singoli paesi.

FRANCESCO SAMA. Il gruppo comunista esprimerà con soddisfazione un voto favorevole sul testo unificato in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine, voto cui finalmente questa Commissione è pervenuta. Dico «finalmente», volendo così sottolineare, da una parte, i ritardi, i rinvii, gli ostacoli che abbiamo dovuto superare — e che non sono stati pochi, per la verità — per raggiungere tale risultato, e, dall'altra parte, la soddisfazione per esservi pervenuti.

Finalmente stiamo per licenziare, dopo anni di colpevoli ritardi e indecisioni, un provvedimento di enorme portata e di grande significato umano, sociale e politico, destinato a segnare una tappa importante nella storia del riconoscimento, dell'affermazione e della tutela dei diritti dei lavoratori migranti.

Il provvedimento che ci apprestiamo a varare in questo ramo del Parlamento, con l'augurio che il Senato faccia altrettanto nel più breve tempo possibile, farà certamente onore al nostro paese, che con tale adempimento dà piena attuazione — sia pure in ritardo — alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158 (rispetto alla quale il nostro paese era ancora inadempiente), e dà finalmente risposta in maniera positiva ad uno dei più gravi e complessi fenomeni di questi anni, quello delle immigrazioni clandestine.

Si tratta di un problema certamente nuovo per il nostro paese, che si è sem-

pre caratterizzato come paese di emigrazione, e non di immigrazione, e che tale ancora certamente rimane, ma che ha conosciuto, in questi ultimi anni, anche il fenomeno delle immigrazioni, le quali hanno raggiunto livelli assai elevati: si parla infatti di più di un milione di persone.

Tale problema presenta aspetti assai gravi, con ripercussioni enormi nella vita economica e sociale del nostro paese: mi riferisco ai problemi del mercato del lavoro; alle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati, sottoposti ai lavori più dequalificati, senza assistenza e senza la tutela dei diritti più elementari (assistenza e previdenza); allo sfruttamento più bestiale.

Chi più dell'Italia, paese che ha all'estero milioni di lavoratori, a favore dei quali ci siamo battuti e ci battiamo per pretendere migliori condizioni di vita e di lavoro, per l'affermazione dei loro diritti, poteva comprendere la gravità e l'urgenza del problema e i drammi che esso presenta?

Ecco perché non abbiamo compreso i ritardi del Governo e da tempo ci siamo battuti perché a tale problema si desse una soluzione adeguata, positiva e civile, respingendo soprattutto una impostazione, spesso presente nell'iniziativa del Governo (di questo Governo e di quelli precedenti), che riduceva il problema degli immigrati ad un problema di ordine pubblico, poliziesco e, quindi, da affrontare soltanto sotto questo aspetto.

Tale impostazione è presente, per esempio, nel testo approvato dal Senato nella passata legislatura e poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere. Non sono mancati tentativi anche in tale occasione, durante l'iter del presente provvedimento e con la preannunciata presentazione di decreti-legge, per vanificare il lavoro di questa Commissione, che è riuscita in poco tempo (e do atto al relatore del lavoro svolto) a predisporre un testo unificato che tenesse conto delle varie proposte di legge, compresa quella comunista.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare non è quello che noi comunisti

avremmo voluto, ma ci rendiamo conto che esso è certamente quanto di meglio oggi si potesse avere. Un fatto importante è quello di essere pervenuti al varo di un provvedimento che, nello spirito della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, già richiamata, sia oggi in grado di dare una prima risposta positiva ai tanti problemi che l'immigrazione presenta.

Il provvedimento è da noi quindi giudicato positivamente, non solo perché permette la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine, ma anche perché affronta e risolve in maniera adeguata i nodi fondamentali che il fenomeno delle immigrazioni presenta: il riconoscimento e la tutela delle condizioni dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, assicurando loro pari dignità e diritti uguali a quelli dei lavoratori italiani; la disciplina dei flussi migratori; il trattamento economico e normativo; la formazione professionale; il rispetto delle tradizioni e culture di origine; il ruolo attivo che debbono svolgere regioni e comuni.

In tal senso riteniamo di aver contribuito, anche in maniera determinante, al varo di un provvedimento che è in grado di dare una risposta a questo grave e scottante problema, nello spirito della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, segnando un punto sicuramente in attivo per il nostro paese in materia di diritti civili e sociali.

MICHELE FLORINO. Onorevoli colleghi, prendo atto che avete voluto recuperare i ritardi di questi anni in quindici giorni, ritardi che, per quanto riguarda l'approvazione di questo provvedimento, sono voluti, premeditati.

Sono convinto che la legge in questione muova qualche passo per regolarizzare la posizione degli stranieri clandestini che si trovano sul nostro territorio, ma sino ad oggi lo Stato non è nemmeno riuscito a censirli, visto che i dati relativi alla loro presenza nel nostro paese sono diffusi, a seconda di quanto ci viene segnalato dai diversi ministeri.

Va anzitutto considerato che il testo si occupa prevalentemente di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati, prevedendo norme per tutti i lavoratori stranieri che entreranno nel nostro territorio; dobbiamo considerare, inoltre, che gran parte degli articoli del testo in discussione costituiscono la normativa del futuro.

Devo allora purtroppo constatare che questo provvedimento, quanto alla grave situazione pregressa, dedica solo due articoli, fumosi ed inefficaci. Per la soluzione di tale problema continuiamo a morderci la coda, senza affrontare chi si sazia sfruttando il lavoro dei clandestini nel nostro paese.

Alcuni dati sono emblematici. A Genova, il 40 per cento dei lavoratori stranieri è addetto alla marina mercantile; tale personale è imbarcato generalmente con il solo passaporto, eludendo tutte le garanzie contrattuali e di sicurezza sociale. In Sicilia, un numero considerevole di persone è addetto alle navi da pesca con stipendi da fame; per quelli che lavorano in campagna, la precarietà è ancora maggiore, le assunzioni avvengono con lo antico sistema dell'ingaggio in piazza, senza alcun rispetto per i più elementari diritti civili. In Piemonte, i lavoratori stranieri sono addetti alle fasce più dequalificate del terziario: giardinieri, portinai, sgatterati, ambulanti. A Roma, molti sono addetti ai lavori più umili; nel Lazio, si ha una presenza notevole nelle zone agricole e lungo la fascia costiera, con le vendite ambulanti. Pochi casi si hanno nell'industria. In Campania, i lavoratori stranieri vengono utilizzati nelle cave di tufo, nella raccolta dei pomodori, in altri umili lavori agricoli, in attività di manovalanza edile, nella più assoluta clandestinità. Guadagnano 15 o al massimo 20 mila lire per 12-14 ore di lavoro; in una sola stanza vivono anche 10-12 persone, ricavando rifugio da rustici abbandonati. All'ombra di queste statistiche si nascondono lo sfruttamento, il lavoro « nero », il lavoro sottopagato, i ricatti dei datori di lavoro.

Alla luce di tutti questi fatti, ritengo improponibile che gli articoli del provvedimento possano spingere i datori di lavoro e gli stessi lavoratori a sanare la loro posizione pregressa. Il fenomeno è destinato ad accentuarsi in modo consistente. L'introduzione della legge sul controllo degli stranieri che effetti avrà sui clandestini insediatisi nel nostro territorio? Un precedente l'abbiamo avuto nel 1982, con le regolarizzazioni avvenute a seguito di un provvedimento di sanatoria emanato dal Ministero dell'interno: non sembra che esso abbia avuto effetti di particolare « lievitazione » dei dati ufficiali.

Un altro dato preoccupante è che il fenomeno è destinato ad aggravarsi contestualmente all'abbassarsi dei livelli occupazionali ed alle nuove povertà, estremamente gravi, del sud, come emerge dalla indagine compiuta dalla « commissione Gorrieri » insediata l'anno scorso presso la Presidenza del Consiglio.

Le tensioni e i disordini che si sono manifestati in altri paesi europei sono il primo campanello d'allarme per quanto riguarda la sicurezza interna del nostro paese: le ripercussioni che si avranno saranno tanto più gravi quanto più forte e più numerosa sarà la colonia straniera nel nostro paese e quanto più grave sarà la situazione occupazionale.

Le previsioni per l'anno duemila sono allarmanti: gli stranieri raggiungeranno la cifra di 3-5 milioni e le conflittualità che scaturiranno da questa situazione saranno deleterie per l'equilibrio del mercato del lavoro, per l'inserimento sociale, per la religione, per i costumi.

Quale intervento sarà adottato contro una clandestinità che violerà anche questo provvedimento? Sapete bene che per i dati esposti e per quello che conosciamo un velo di malintesa carità non servirà a ristabilire le norme civili e legali a favore dei lavoratori stranieri clandestini presenti nel nostro paese.

Per i motivi esposti, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale preannuncia l'astensione sul provvedimento.

LUIGI ARISIO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano, ma ritengo opportuno formulare alcune osservazioni che si impongono per una valutazione non demagogica del provvedimento, che possa farne capire le luci e le ombre e che imporranno, nel breve futuro, una verifica « sul campo » del provvedimento stesso, sulla base della evoluzione del fenomeno delle immigrazioni clandestine nel nostro paese.

È importante che un paese come il nostro, che ha risolto vari problemi del lavoro al suo interno, affronti con serietà problemi che gli vengono dall'esterno e che hanno profonde implicazioni con lo stesso contesto in cui i problemi delle classi più povere e più deboli vengono affrontati, a volte in modo non sempre leale, quasi attraverso una concorrenza fra poveri.

Mi spiego meglio. Mentre la comprensione e la solidarietà, che non oso definire cristiane ma, più ampiamente, umane, debbono farci capire che la categoria dei lavoratori immigrati ha bisogno di tutto il supporto di un paese civile, che deve accogliere questi lavoratori e adeguare le loro condizioni di vita a quelle di tutti gli altri lavoratori, non è da sottovalutare, secondo me, un fatto che emerge abbastanza insistentemente e che fa comprendere che la guerra fra poveri a volte possa generare contrarietà e opposizioni che rischiano di toccare in senso negativo le stesse categorie. Mi riferisco ai piccoli commercianti dei mercati rionali, che debbono affrontare una concorrenza condotta spesso con mezzi sleali e attraverso forme non proprio corrette. Queste categorie sentono che il nostro sistema legislativo ed economico non li garantisce sufficientemente, essendo vessati da tasse e da imposizioni, mentre — ripeto — debbono affrontare un'attività che è tollerata da questo o quell'altro funzionario e che invece dovrebbe essere sostenuta e favorita con altri mezzi.

Ciò, naturalmente, non inficia la validità del provvedimento, ma ci pone di fronte ad alcuni interrogativi: in futuro, come ho accennato in apertura, dovremo

verificare che il provvedimento risponda alle esigenze di tutelare gli immigrati e, nel contempo, quelle classi che vengono « aggredite » dagli interessi di questi immigrati.

Credo sia utile svolgere queste considerazioni, perché esse nascono da un senso generale di giustizia, che deve essere contenuto nel provvedimento, ma che deve indurre a tutelare anche i nostri lavoratori.

FORTUNATO BIANCHI. Signor Presidente, la Commissione lavoro della Camera si accinge ad approvare oggi, in sede legislativa, l'attesa legge per i lavoratori stranieri.

Questo testo rappresenta un atto dovuto rispetto alla Costituzione italiana, alla Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro ed alla raccomandazione n. 990 che l'onorevole Franco Foschi aveva portato all'approvazione dell'Assemblea di Strasburgo nel 1984.

L'Italia, paese di emigrazione, che per la prima volta si avvia ad approvare una legge sui diritti umani e civili dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, compie un atto di giustizia verso centinaia di migliaia di persone che attendono da anni di uscire da una condizione involontaria di clandestinità o di irregolarità, che li espone ad essere sfruttati nel lavoro « nero ».

La nostra legge non esaurisce i problemi, che avranno un seguito nel disegno di legge del ministro dell'interno, che sta seguendo il suo *iter*, in quello per gli studenti stranieri ed in quello per i rifugiati non europei.

Tuttavia, dopo la molta confusione che si è fatta tra le iniziative del Governo e quelle del Parlamento, si deve dare atto soprattutto al ministro Scalfaro, al sottosegretario Costa ed all'onorevole Borruso della chiarezza con cui hanno portato la loro collaborazione, attraverso emendamenti migliorativi, al testo unificato della Commissione lavoro, che prevede nelle norme transitorie la regolarizzazione delle situazioni preesistenti e definisce al-

l'articolo 1, in via definitiva, la piena parità di trattamento e la piena eguaglianza di diritti dei lavoratori stranieri regolarmente residenti in Italia e delle loro famiglie, rispetto ai lavoratori italiani, compresi i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, alla cultura, alla scuola, alla disponibilità dell'abitazione.

Il testo istituisce anche, presso il Ministero del lavoro, una Consulta nazionale (e per analogia quelle regionali e locali) per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Inoltre, una commissione presso il Ministero degli affari esteri promuoverà e controllerà gli accordi bilaterali e multilaterali per disciplinare i flussi migratori, per la repressione delle intermediazioni illegali e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Così avviata alla conclusione, l'approvazione dell'attesa legge, che ora passa al Senato, fa giustizia di ogni equivoca confusione tra lavoratori stranieri e terrorismo, dando priorità ai diritti dell'uomo, coerentemente con la nostra esperienza di emigrazione ed in accoglimento di tutti i voti espressi dalle stesse nostre associazioni di emigrati, in termini di solidarietà.

Anche questo atto, così ampiamente unitario, della nostra Commissione acquista l'aspetto democratico della convergenza di quasi tutti i gruppi parlamentari su un testo di grande valore umano e civile.

È con queste considerazioni che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, frutto di tanto impegno e di sacrificio da parte di molti colleghi che si sono avvicinati nel tempo, specialmente in questi ultimi mesi. Con ciò, si dimostra ancora una volta quanto sia ampia e vera la democrazia nel nostro paese.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Ho già avuto modo in varie occasioni di esprimere le ragioni dell'importanza di questo provvedimento. Mi limito in questa sede ad

adempiere al dovere di ringraziare vivamente, al termine del nostro lavoro, tutti i colleghi ed i rappresentanti dei gruppi che hanno collaborato attivamente — soprattutto in Comitato ristretto — per raggiungere questo risultato. Vi sono stati anche momenti piuttosto difficili nel rapporto tra Commissione e Governo, che sono stati tuttavia superati nell'obiettivo capacità di esame delle ragioni umane e della coerenza della nostra politica.

Desidero per questo ringraziare tutti i gruppi che hanno dichiarato il loro consenso e che voteranno a favore. Desidero inoltre ringraziare anche l'opposizione, i rappresentanti del Movimento sociale italiano-destra nazionale, i quali hanno scelto la strada di non identificarsi con quelle posizioni della destra francese che hanno fondato il loro successo politico nel respingere le ragioni degli uomini e il loro diritto.

Sotto questo profilo, credo che il testo che ci accingiamo ad approvare in questo ramo del Parlamento rappresenti un atto di civiltà ed una dimostrazione di coerenza da parte italiana; esso rappresenta tuttavia un primo passo, non un punto di arrivo, anche se segna un momento di scelta rispetto a lunghi silenzi e ad un ritardo che effettivamente ha creato numerose difficoltà. Questo primo passo dovrebbe essere seguito rapidamente dall'approvazione definitiva da parte del Senato, così come ritengo importante un rapido *iter* del provvedimento che parallelamente è stato avviato presso la Commissione interni della Camera; ritengo che tale provvedimento non contenga elementi di contrasto sostanziale rispetto all'affermazione dei diritti, che rappresenta il tema della nostra legge.

Ritengo, inoltre, di dover segnalare l'opportunità che ulteriori provvedimenti possano seguire in materia di studenti stranieri, di rifugiati e di superamento della condizione particolare di limitazione geografica da parte italiana. Abbiamo compiuto — ripeto — un primo passo importante rispetto ad un problema che non è relativo al passato, ma che riguarderà anche il futuro del mondo, il movimento

delle popolazioni ed il rapporto fondamentale tra il nord e il sud. Credo che questi siano i significati positivi della proposta che oggi approviamo.

Rinnovo un vivo ringraziamento a tutte le forze della maggioranza e dell'opposizione; l'opposizione di sinistra più sensibilmente ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo unitario, che è anche una dimostrazione di come, quando si determina una convergenza di posizioni su argomenti così fondamentali in linea di principio, si possano superare anche ostacoli ideologici, che abitualmente rallentano il nostro lavoro. Desidero, infine, ringraziare il Governo, in particolare i sottosegretari Borruso e Costa, per la collaborazione che ci hanno offerto in questa fase conclusiva del nostro lavoro.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo, a nome del Governo, compiacimento per il provvedimento che sta per essere votato dalla Commissione. Esso riguarda complessivamente circa un milione di stranieri che vivono in Italia; potranno beneficiarne, nella sostanza, sia i 400 mila che sono legalmente residenti nel nostro paese, sia i quasi 500 mila che per molti versi si trovano in Italia illegalmente, e ai quali sarà consentito sanare la loro posizione di lavoratori. Potranno certamente beneficiarne alcune decine di migliaia di collaboratori familiari, circa 80 mila dipendenti di esercizi per il ristoro, 30 mila addetti all'agricoltura, 15 mila pescatori.

Molto importante è, ovviamente, la parte relativa al regime del lavoratore straniero in Italia; dipenderà proprio dalla funzionalità di questa normativa se non si ripeteranno quelle ipotesi, divenute poi realtà, di una presenza massiccia di stranieri non facilmente controllabile, per i quali era difficile l'inserimento legale nel mondo del lavoro.

Non si esaurisce con questo provvedimento la problematica degli stranieri in Italia; restano infatti aperti i problemi del controllo, problemi legati alla possibilità — speriamo lontana — che dopo la sanatoria si riaprano per le stesse ragioni nuove

piaghe. Proprio ieri, la Camera ha autorizzato la discussione in sede legislativa del disegno di legge sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri; si tratta di un testo importante e complementare rispetto a quello che sarà approvato oggi. Vi sono poi altri due importanti provvedimenti in questa materia, già citati dall'onorevole Bianchi: quello relativo agli studenti stranieri e — importantissimo — quello sui rifugiati politici.

Il nostro paese ha dato ospitalità agli stranieri anche « illegalmente » (sia inteso tra virgolette) residenti nel nostro paese, mentre, per quanto riguarda i rifugiati politici, che hanno necessità assoluta di ottenere una residenza, una patria, ci limitiamo purtroppo (e siamo rimaste pochissime nazioni a conservare questa discriminazione) a mantenere quelli che provengono da Stati europei.

Il passo compiuto oggi è un passo importante, reso possibile dal senso di responsabilità di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, nonché, sotto il profilo individuale, dall'impegno del relatore.

PRESIDENTE. Ho voluto dare, dopo le dichiarazioni di voto, e forse irritualmente, la parola al relatore e al rappresentante del Governo, perché un provvedimento così importante deve essere giustamente evidenziato. Si tratta di un atto doveroso, di un atto di grande civiltà, che onora il nostro paese e che costituisce un segnale molto importante verso altri paesi per il modo di rispondere a certi fenomeni e a certi problemi, che non vanno rimossi con odiosità e grettezza. È un segno di umanità, come ha sottolineato l'onorevole Arisio, ma è anche, per chi crede in certi valori, un segno di profonda solidarietà cristiana.

Ringrazio l'onorevole Foschi e soprattutto il Governo, che hanno reso possibile la conclusione di una fatica che onora il Parlamento e questa Commissione, che ha lavorato con grande intensità ed impegno.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno e le proposte di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3642); proposte di legge Ferrari Marte ed altri (231); Gorla ed altri (588); Foschi ed altri (796); Samà ed altri (961) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine » (3642-231-588-796-961):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 34 |
| Votanti | 32 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Arisio, Azzolini, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Codrignani, Carlotto, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Foschi, Francese, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Manfredini, Montessoro, Pallanti, Picchetti, Pisicchio, Pujia, Quintavalla, Ricciuti, Rosattini, Samà, Sanfilippo, Zavettieri.

Si sono astenuti:

Florino e Sospiri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ».

Ricordo che nella scorsa seduta si è svolta la discussione sulle linee generali che, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa. Questa mattina si sarebbe dovuta svolgere la prevista riunione del gruppo informale di lavoro, per mettere a punto gli eventuali emendamenti.

FRANCESCO SAMA. Signor Presidente, purtroppo la riunione del gruppo informale di lavoro non si è tenuta, almeno stando a quanto mi risulta.

PRESIDENTE. Nulla è compromesso, onorevole Samà; non vogliamo sottrarre ai gruppi la possibilità di esprimersi fino in fondo. Si dovrebbe inviare il testo, con le modifiche che si vogliono apportare, alla Commissione bilancio, per poi riprenderne l'esame in sede legislativa, a meno che non si desideri imprimere un ritmo procedurale diverso; se, infatti, fossero presentati altri emendamenti, essi dovrebbero essere approfonditi dai gruppi.

FRANCESCO SAMA. Noi chiediamo che si istituisca un Comitato ristretto, per poter esprimere in quella sede quei dubbi che abbiamo già sollevato la scorsa settimana, esaminare gli emendamenti e discutere serenamente; se, invece, si vuole discutere l'articolato questa mattina, siamo in condizione di opporci al provvedimento, che in questo testo non condividiamo.

MARTE FERRARI. Concordo con la proposta dell'onorevole Samà.

PRESIDENTE. Accolgo la sollecitazione dell'onorevole Samà. Propongo, quindi, l'istituzione di un comitato ristretto, che si riunirà domani alle 8,30 per esaminare gli emendamenti ed elaborare un testo sul quale dovrà nuovamente espri-

mersi la Commissione bilancio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il presidente raccoglierà, come al solito, le designazioni dei gruppi.

Discussione della proposta di legge senatori Antoniazzi ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Antoniazzi, Maffioletti, Miana, Di Corato, Vecchi, Montalbano, Canetti, Iannone e Torri: « Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1984.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
